

Allegato " " al n. rep.

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita un'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza denominata "**Croce Blu Lovere**", di seguito denominata Associazione.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede a Lovere (BG), in via del Cantiere n.24; con delibera dell'Assemblea Associativa la sede può essere trasferita altrove nell'ambito della provincia di Bergamo, senza necessità di modifica dello Statuto.

Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sezioni staccate e sedi operative anche in altre località della Regione Lombardia.

ARTICOLO 3

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

Scopi sociali

L'Associazione è senza scopo di lucro anche indiretto, è aconfessionale, apartitica, laica, umanitaria e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della solidarietà e della trasparenza amministrativa.

L'Associazione è Associazione di Volontariato ai sensi della legge 266/1991 e si ispira ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Associazione vuole essere un momento di aggregazione dei cittadini che, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, intende contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività, operando nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, trasporto e soccorso a malati, feriti e persone in stato di bisogno, della tutela del territorio e della Protezione Civile, della cultura e formazione, della promozione del Volontariato e della solidarietà.

L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ARTICOLO 5

Attività associative

L'Associazione si propone di:

- a) soccorrere e trasportare, tramite autoambulanze o qualsiasi altro mezzo idoneo (incluso il motosoccorso), malati e feriti o comunque persone in stato di bisogno;
- b) promuovere e realizzare attività e iniziative di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente anche attraverso organismi

#p#

associativi e loro articolazioni territoriali, e partecipare a iniziative negli stessi settori promosse da terzi;

c) prestare soccorso sulle piste da sci; prestare soccorso in acqua;

d) prestare assistenza, anche infermieristica, ad ammalati, infortunati, portatori di handicap, anziani, persone in stato di difficoltà sia presso il loro domicilio che presso strutture ove gli stessi siano ospitati o comunque ove ne abbiano bisogno;

e) promuovere e realizzare, anche attraverso il Centro di Formazione di organismi a cui l'Associazione aderisce, corsi organizzati per la formazione tecnica e professionale di tutto il personale dell'associazione;

f) organizzare corsi per terzi e per la popolazione di sensibilizzazione alle problematiche sociali, sanitarie, ambientali e di protezione civile oltre che assistenziali in genere e di primo soccorso;

g) assicurare il trasporto con mezzi idonei a portatori di handicap ed a quanti necessitano di trasporti specifici presso centri specializzati; effettuare con mezzi idonei il trasporto di organi e plasma;

h) partecipare a manifestazioni pubbliche, sportive ed eventi di massa ai fini di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità;

i) effettuare ed organizzare servizi di telesoccorso, teleassistenza, distribuzione di farmaci o altri generi di conforto nei confronti delle persone anziane, sole od in stato di difficoltà;

j) collaborare ad iniziative di solidarietà internazionale anche realizzate da altre organizzazioni;

k) operare in attività assistenziali di qualsiasi specie, quali fossero richieste dalle circostanze, per scelta del Consiglio Direttivo;

l) assistere organizzazioni analoghe nella formazione e crescita;

m) collaborare con Enti Pubblici e Privati e con altre organizzazioni di volontariato per il perseguimento dei fini ed il conseguimento degli obiettivi previsti nel presente statuto;

n) aderire ad associazioni Provinciali, Regionali e Nazionali che perseguono identiche finalità.

L'Associazione potrà inoltre, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di volontariato partecipare e promuovere Enti di qualsiasi natura con finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 6

Personale dipendente

##

L'Associazione basa la propria attività prevalentemente sull'opera gratuita degli aderenti.

Per il suo regolare funzionamento, ovvero per qualificare o specializzare le attività da essa svolte, l'Associazione potrà assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

ARTICOLO 7

Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone maggiorenni di provata condotta morale e civile che abbiano compiuto il 18° anno di età e godono dei requisiti stabiliti dalla legge e siano ammessi dal Consiglio.

Il numero dei soci è illimitato.

ARTICOLO 8

Ammissione dei Soci

Sono Soci coloro che prestano la loro opera gratuitamente per il conseguimento degli scopi sociali. I Soci devono avere compiuto il diciottesimo anno di età, godere di condizioni di salute adatte all'espletamento delle attività associative, ed essere di buona condotta morale e civile.

I soci devono presentare domanda scritta al Consiglio specificando: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e professione; nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed eventuali regolamenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminare le domande entro la seconda seduta successiva alla loro presentazione.

I nominativi dei Soci vengono inseriti nel libro dei Soci.

ARTICOLO 9

Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto a:

- a) partecipare alle Assemblee associative, godendo di elettorato attivo e passivo;
- b) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) partecipare alle attività promosse dall'Assemblea;
- d) svolgere le attività in condizioni di sicurezza, e godere di copertura assicurativa;
- e) recedere in qualsiasi momento dalla qualifica di Socio;
- f) ricevere il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

Doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a:

#p#

- a) rispettare ed accettare le norme del presente Statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni emanate dagli organi sociali;
- b) svolgere le attività preventivamente concordate;
- c) prestare gratuitamente la propria opera nelle attività associative;
- d) mantenere un comportamento consono alle finalità e all'onore dell'Associazione;
- e) rispettare l'incompatibilità tra la posizione di socio volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo prestato per l'Associazione.

ARTICOLO 11

Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- a) recesso (dimissioni volontarie);
- b) decadenza;
- c) esclusione d'ufficio;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- e) decesso.

Il recesso è comunicato al Consiglio Direttivo nella forma di lettera di dimissioni volontarie sottoscritta dal Socio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e dalle normative vigenti.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art.21 del presente statuto. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- non ottemperanza delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente;
- mancato pagamento della quota associativa;
- mancata attività prestata per oltre sei mesi, senza giustificato motivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale deliberato dal Consiglio sarà immediatamente esecutivo ed annotato sul libro dei Soci.

I Soci, di cui sia stato deliberato dal Consiglio Direttivo il recesso o l'esclusione d'ufficio, possono inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 12

Benemeriti dell'Associazione

Possono essere Benemeriti dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che con la loro opera o con mezzi finanziari abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'Associazione.

#p#

La qualifica di Benemerito è attribuita con delibera dal Consiglio Direttivo.

I Benemeriti dell'Associazione sono iscritti in apposito registro.

ARTICOLO 13

Sostenitori

Sono Sostenitori dell'Associazione coloro che annualmente versano la quota stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci per sostenere l'attività dell'Associazione.

I sostenitori sono iscritti annualmente in apposito registro.

ARTICOLO 14

Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

Il bilancio coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 15

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) lasciti, donazioni ed erogazioni destinati ad incremento del patrimonio;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione di esercizi precedenti.

ARTICOLO 16

Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote sociali e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio associativo;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- h) entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali;
- i) oblazioni o liberalità che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- j) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

#p#

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge, anche a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura di rete di solidarietà.

ARTICOLO 17

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 18

Assemblea dei Soci

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione. L'Assemblea dei Soci è convocata in via Ordinaria dal Consiglio Direttivo una volta all'anno, entro il 30 Aprile; si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è inviato individualmente per lettera agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, ed è reso pubblico nella sede dell'Associazione; l'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Qualora l'Assemblea sia convocata su richiesta di almeno un decimo dei Soci, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

All'Assemblea partecipano i Soci, che hanno diritto di voto su tutte le deliberazioni, ed i componenti degli organi sociali. A discrezione del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea può essere aperta anche a persone esterne all'Associazione.

ARTICOLO 19

Diritto di delega

Ogni Socio può essere portatore di una delega di altro aderente, che ha valore nel conteggio dei presenti e nelle votazioni.

ARTICOLO 20

Svolgimento dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli

##

aderenti presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima purché almeno due ore dopo la precedente convocazione.

In apertura dei lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario; nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni segrete per schede. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto quando si eleggono le cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate le deliberazioni che raccolgono la maggioranza semplice dei consensi.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate dal Codice Civile.

Nelle elezioni alle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti.

Le decisioni sono impegnative per tutti gli aderenti.

ARTICOLO 21

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata per:

- a) l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- b) l'approvazione della relazione dell'attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) la determinazione della quota associativa.

Altri compiti dell'assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Proviviri
- d) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- f) adottare i provvedimenti di esclusione dei soci, qualora sussistano gravi motivi.

ARTICOLO 22

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, è composto da un

##

minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti; il numero dei componenti è deciso in Assemblea prima delle votazioni.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti Presidente, Vicepresidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione avviene di norma almeno cinque giorni prima dall'adunanza ed in caso di urgenza anche a mezzo telefonata con un preavviso di almeno dodici ore.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscriversi nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale la volontà del Presidente.

ARTICOLO 23

Sostituzione dei Consiglieri

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere il Consiglio Direttivo alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione secondo la graduatoria dei non eletti escludendo dalla stessa le candidature che abbiano riportato meno di dieci voti, ed in caso di mancanza di nominativi la sostituzione avviene per cooptazione: in questo caso la nomina dovrà essere convalidata dalla prima Assemblea.

ARTICOLO 24

Competenze del Consiglio Direttivo

Le competenze del Consiglio Direttivo sono:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione di quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto, sono di competenza dell'Assemblea dei Soci;
- b) nominare, scegliendolo anche all'esterno, il Direttore Sanitario dell'Associazione;
- c) determinare il programma di lavoro, coordinare le attività associative, autorizzare le spese;
- d) stipulare convenzioni, accordi, contratti, inerenti le attività dell'Associazione ed utili al perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) fissare norme e regolamenti per il funzionamento

dell'Associazione;

f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza nonché l'esclusione dei Soci nei casi previsti dall'art.11 comma 4 del presente statuto;

g) assumere il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti;

h) individuare, tra i Soci, incarichi specifici inerenti alle attività associative;

i) istituire gruppi di lavoro;

j) approvare i regolamenti;

k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

l) convocare l'Assemblea Associativa;

m) redigere e sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo, la relazione sulle attività e il bilancio preventivo;

n) accettare lasciti, donazioni ed erogazioni destinati ad incremento del patrimonio;

o) nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. Il Consiglio Direttivo può deliberare, per motivi di urgenza e di necessità, provvedimenti di competenza dell'Assemblea, che devono poi essere ratificati nella prima convocazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di pronunciare la decadenza dalla carica di quei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non abbiano presenziato a più di quattro consigli consecutivi.

ARTICOLO 25

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

E' autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciando liberatorie quietanze.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal VicePresidente, che convoca il Consiglio

##

Direttivo per l'approvazione della relativa delibera; di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente sostituisce quella del Presidente assente per impedimento.

ARTICOLO 26

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui uno effettivo iscritto nel Registro dei Revisori Contabili che assume la Presidenza e gli altri scelti preferibilmente tra i non soci e tra le persone di comprovata competenza e professionalità.

Nella prima riunione, dopo la nomina, il Collegio elegge il Presidente ed esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti, agisce di propria iniziativa, su richiesta degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili, decadendo comunque qualora venga meno il Consiglio Direttivo.

Le eventuali sostituzioni di componenti il Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente all'Assemblea.

ARTICOLO 27

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra persone estranee all'Associazione ed elette dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili, decadendo comunque qualora venga meno il Consiglio Direttivo.

Nella sua prima riunione nomina il Presidente.

Il collegio ha il compito di esaminare, esprimendo un proprio parere, i provvedimenti di esclusione da socio trasmessigli dal Consiglio Direttivo e di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

I Probiviri decidono secondo equità. Il lodo arbitrale è impugnabile soltanto davanti alla magistratura.

ARTICOLO 28

Gratuità delle cariche sociali

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 29

##

Modifiche allo Statuto

Eventuale modifiche allo Statuto devono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 30

Scioglimento

Lo scioglimento, la cessazione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore.

ARTICOLO 31

Disposizioni finali

Le norme di funzionamento dell'Associazione eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi della Sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n.266 del 11.08.1991, alla legislazione Regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.